

Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri

(adottata dal Comitato dei Ministri il 10 ottobre 2012 in occasione della 1152° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, secondo quanto previsto dall'articolo 15 b dello Statuto del Consiglio d'Europa.

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di raggiungere maggiore unità tra i suoi membri, in particolare attraverso l'armonizzazione di leggi su questioni di comune interesse;

Considerato l'ampio numero di detenuti stranieri presenti negli istituti degli stati membri;

Riconoscendo le difficoltà che tali detenuti possono incontrare a causa di fattori come diversità linguistiche, culturali, le abitudini, la religione, la mancanza di legami familiari e di contatti con il mondo esterno;

Desiderosi di alleviare ogni possibile isolamento dei detenuti stranieri e di facilitare il loro trattamento al fine del reinserimento sociale;

Considerando che tale trattamento dovrebbe tener conto delle esigenze speciali dei detenuti stranieri, derivanti dal fatto di essere detenuti in uno stato del quale non sono cittadini e nel quale non sono residenti, al fine di dare loro pari opportunità rispetto ad altri detenuti;

Tenuto conto di quanto segue:

- La Convenzione Europea per la Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (STE n. 5);
- La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE n. 112);
- Il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sul Trasferimento delle persone condannate (STE n. 167);
- La Raccomandazione N. R(92)16 sulle Regole Europee riguardanti misure e sanzioni comunitarie;
- La Raccomandazione N. R(92)17 sull'omogeneità dell'irrogazione delle pene;
- La Raccomandazione No. R(93)6 riguardante gli aspetti penitenziari e criminologici del controllo delle malattie trasmissibili inclusi l'AIDS e problemi di salute connessi in istituto;
- La Raccomandazione No. R(97)12 sul personale che si occupa dell'attuazione delle sanzioni e delle misure;
- La Raccomandazione No. R(98)7 riguardante gli aspetti etici ed organizzativi dell'assistenza sanitaria in carcere;
- La Raccomandazione No. R(99)22 riguardante il sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione detenuta;
- La Raccomandazione Rec (2003)22 sulla liberazione condizionale (*parole*);
- La Raccomandazione Rec(2006)2 sulle Regole Penitenziarie Europee;
- La Raccomandazione Rec(2006)13 sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni nelle quali questa ha luogo e la previsione di garanzie contro l'abuso;
- Raccomandazione Rec(2008)11 sulle Regole Europee per i minori sottoposti a sanzioni o misure;
- Raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle Regole di *Probation* del Consiglio d'Europa.

Tenendo in mente:

L'Accordo del Modello delle Nazioni Unite sul trasferimento dei detenuti stranieri e le Raccomandazioni sul trattamento dei detenuti stranieri (1985);

Le Regole delle Nazioni Unite sul trattamento delle detenute e le misure non detentive per le autrici di reato (Risoluzione 2010/16);

La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/909/GAI sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze in ambito penale che impongono pene o misure detentive che implicano la privazione della libertà ai fini della loro attuazione nell'Unione Europea;

La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/947/GAI sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze ed alle decisioni di *probation* allo scopo di sovrintendere alle misure di *probation* ed alle sanzioni alternative;

La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2009/829/GAI sull'applicazione, tra gli Stati Membri dell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure di supervisione come misure alternative alle custodia cautelare;

Considerando che la Raccomandazione No. R(84)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante i detenuti stranieri necessita di essere sostituita da una nuova raccomandazione che rispecchi i progressi che si sono verificati nel frattempo nella politica penale, la prassi nell'irrogazione delle pene e la gestione complessiva degli istituti in Europa,

Prendendo in considerazione i principi costituzionali, le tradizioni giuridiche e l'indipendenza della magistratura negli Stati Membri,

Riconoscendo che un certo numero di autorità e agenzie trattano i detenuti stranieri sottoposti a procedimenti penali, sanzioni o misure, e che tali organismi hanno bisogno di una serie coerente di principi guida in linea con gli standard del Consiglio d'Europa;

Raccomanda che i governi degli Stati Membri:

- Siano guidati nella loro normativa, nelle politiche e nelle prassi dalle norme contenute nell'appendice alla presente Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione No. R(84)12 del Comitato dei Ministri agli stati membri riguardante i detenuti stranieri;
- Assicurino che la presente raccomandazione ed il relativo commento al testo siano tradotti e diffusi ampiamente ed in particolare alle autorità competenti, alle agenzie, ai professionisti ed alle associazioni che si occupano di detenuti stranieri, ed agli stessi detenuti.

I. Definizioni e ambito di applicazione

Definizioni

1. Ai fini della presente Raccomandazione:
 - a. **Persona straniera** significa una persona che non ha la nazionalità dello Stato in cui si trova e da tale Stato non è considerata residente.
 - b. **Imputato straniero** significa qualunque persona straniera che si presume abbia commesso un reato ma non è stata ancora condannata per quel reato.
 - c. **Autore di reato straniero** significa qualsiasi straniero che sia stato condannato per un reato.
 - d. **Istituto/carcere** indica un'istituzione riservata principalmente alla detenzione di imputati o autori di reato.
 - e. **Detenuto straniero** significa qualsiasi straniero detenuto in un carcere o un imputato straniero o un autore di reato straniero detenuti altrove.
 - f. **Autorità giudiziaria** significa un tribunale, un giudice o un procuratore.

Ambito di applicazione

2. La presente Raccomandazione si applica ai detenuti stranieri e ad altri stranieri che non sono in carcere ma che sono sottoposti a procedimenti penali, ed a sanzioni e misure penali, e che possono essere o che sono stati privati della libertà.

II. Principi Base

3. I detenuti stranieri devono essere trattati con rispetto per i diritti umani e tenendo conto della loro situazione particolare e delle loro esigenze individuali.
4. Gli imputati e gli autori di reato stranieri hanno il diritto di essere presi in considerazione per la stessa gamma di sanzioni e misure non detentive come altri imputati ed autori di reato; non devono essere esclusi da tali possibilità sulla base del loro status.
5. Gli imputati e gli autori di reato stranieri non devono essere tenuti in custodia cautelare o condannati a sanzioni detentive sulla base del loro status, ma, come per gli altri imputati ed autori di reato, solo quando ciò è strettamente necessario.
6. Gli autori di reato stranieri condannati alla reclusione devono avere il diritto di essere presi pienamente in considerazione per la concessione della liberazione anticipata.
7. Devono essere adottate misure positive per evitare qualunque discriminazione e per affrontare i problemi specifici che gli stranieri possono incontrare quando sono sottoposti a sanzioni o misure alternative, in istituto, durante un trasferimento, o dopo la scarcerazione.
8. Ai detenuti stranieri che lo richiedono sarà dato un adeguato accesso a servizi di interpretariato e di traduzione e la possibilità di imparare una lingua che consentirà loro di comunicare più efficacemente.

9. Il regime penitenziario deve soddisfare gli speciali bisogni sociali dei detenuti stranieri e preparare questi ultimi per la scarcerazione ed il reinserimento sociale.
10. Le decisioni di trasferire i detenuti stranieri in uno Stato con il quale hanno dei legami saranno adottate con riguardo ai diritti umani, agli interessi di giustizia e nell'ottica di reinserire socialmente tali detenuti.
11. Devono essere stanziati risorse sufficienti al fine di affrontare in modo efficace la situazione particolare e le esigenze specifiche dei detenuti stranieri.
12. Deve essere prevista una formazione adeguata per prendere in carico gli imputati e gli autori di reato stranieri per le autorità, le agenzie, i professionisti e le associazioni che hanno contatti costanti con tali persone.

III. Uso della custodia cautelare

13.1 Per fare in modo che la custodia cautelare sia utilizzata per gli stranieri imputati, come avviene per gli altri imputati, solo quando strettamente necessario e come misura estrema, questa sarà disciplinata dalla Raccomandazione Rec (2006) 13 sull'utilizzo della custodia cautelare, sulle condizioni in cui questa ha luogo e sulla previsione di garanzie contro gli abusi.

13.2 In particolare:

- a. per gli stranieri imputati si deve sempre considerare la possibilità di ricorrere a misure alternative alla custodia cautelare; e
- b. Il fatto che un imputato non sia un cittadino e non sia residente dello Stato e non abbia altri legami con quello Stato, non è sufficiente, di per sé, a ritenere che ci sia rischio di fuga.

IV. Irrogazione di sanzioni

14.1 Per fare in modo che le condanne alla reclusione siano comminate ai delinquenti stranieri, come nel caso degli altri delinquenti, solo quando è strettamente necessario e come misura estrema, l'irrogazione delle condanne terrà in considerazione la Raccomandazione R(92)17 riguardante l'omogeneità nell'irrogazione delle pene. In particolare, agli autori di reato stranieri devono poter essere applicate le stesse sanzioni o misure non detentive degli autori di reato cittadini dello stato in cui sono stati condannati.

14.2 Alle autorità giudiziarie, ove possibile, vengono fornite, prima della condanna, le relazioni sulle circostanze personali degli autori di reato stranieri e sulle loro famiglie, sull'impatto delle varie sanzioni nei loro confronti e sulla possibilità e l'aspirazione ad essere trasferiti dopo la pena.

14.3 Fatta salva l'indipendenza della magistratura, per evitare avversità ed ostacoli sproporzionati al reinserimento sociale, bisogna tener conto, quando si irroga una condanna, del possibile impatto che tale condanna può avere sui singoli autori di reato e sulle famiglie.

V. Condizioni di detenzione

Ingresso

15.1 All'ingresso e durante la detenzione, ai detenuti stranieri devono essere fornite informazioni, in una lingua comprensibile, su:

- a. diritti e doveri dei detenuti inclusi i contatti con i loro rappresentanti consolari;
- b. principali caratteristiche del regime penitenziario e del regolamento interno,
- c. regole e procedure per fare richieste e presentare reclami; e
- d. diritti all'assistenza ed alla consulenza legale.

15.2 Subito dopo l'ingresso, le autorità penitenziarie assistono i detenuti stranieri, che desiderano farlo, nell'informare dello stato di detenzione le famiglie, i consulenti legali, i rappresentanti consolari ed altre persone od organizzazioni competenti ad assisterli.

15.3 Subito dopo l'ingresso, ai detenuti stranieri vengono date informazioni, in una lingua che comprendono, verbalmente o per iscritto, sulle possibilità di trasferimento internazionale.

Assegnazione

16.1 Le decisioni riguardanti l'assegnazione dei detenuti stranieri devono tener conto della necessità di alleviare il loro isolamento potenziale e di facilitare il contatto con il mondo esterno.

16.2 Fatti salvi i requisiti di sicurezza, e le esigenze individuali dei detenuti stranieri, bisogna considerare di assegnare i detenuti stranieri ad un istituto facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto che consentano alle famiglie di far loro visita.

16.3 Ove opportuno e fatte salve le esigenze di sicurezza, i detenuti stranieri devono essere assegnati agli istituti dove ce ne sono altri della loro nazionalità, cultura, religione o che parlano la loro lingua.

Alloggio

17. Le decisioni se alloggiare o meno i detenuti stranieri insieme si basano principalmente sulle loro esigenze individuali ed sull'opportunità di favorire il loro reinserimento sociale, garantendo un ambiente sicuro per i detenuti ed il personale.

Igiene

18.1 Le strutture sanitarie ed igieniche si conformano, per quanto praticabile, alle esigenze culturali e religiose dei detenuti stranieri, preservando nello stesso tempo standard medici adeguati.

18.2 Le regole che richiedono ai detenuti di mantenere il loro aspetto pulito ed ordinato devono essere interpretate in modo da rispettare le esigenze culturali e religiose dei detenuti, mantenendo al contempo standard medici adeguati.

Vestiaro

19.1 Il vestiario fornito dalle autorità penitenziarie non deve offendere la sensibilità culturale e religiosa dei detenuti stranieri.

19.2 Se il vestiario non è fornito dalle autorità penitenziarie, ai detenuti deve essere consentito, fatte salve le esigenze di sicurezza, di indossare abiti che rispecchiano le loro tradizioni culturali e religiose.

Alimentazione

20. Oltre a prevedere un regime alimentare che tenga conto delle esigenze culturali e religiose dei detenuti, le autorità penitenziarie, ove possibile, devono dare ai detenuti l'opportunità di acquistare e cucinare il cibo che renda tale regime più culturalmente adeguato e di consumare i pasti alle ore richieste dalla loro pratica religiosa.

Consulenza legale ed assistenza

21.1 I detenuti stranieri devono essere informati, in una lingua che comprendono, sul loro diritto alla consulenza legale sulle questioni che riguardano la loro detenzione o il loro status.

21.2 I detenuti stranieri devono essere informati sulla possibilità di gratuito patrocinio e, se necessario, assistiti nell'accesso a tale patrocinio.

21.3 Ai detenuti stranieri che hanno bisogno di comunicare con il loro consulente legale deve essere consentito l'accesso all'interpretariato se necessario.

21.4 Le autorità penitenziarie devono agevolare l'accesso all'assistenza amministrativa e legale proposta ai detenuti stranieri da agenzie esterne approvate.

21.5 I detenuti stranieri sottoposti a procedimenti disciplinari devono essere assistiti da un interprete se necessario.

Contatti con il mondo esterno

22.1 Per alleviare l'isolamento potenziale dei detenuti stranieri, deve essere posta una particolare attenzione al mantenimento ed allo sviluppo dei loro rapporti con il mondo esterno, inclusi i contatti con la famiglia e gli amici, i rappresentanti consolari, le agenzie della comunità locale e di *probation* ed i volontari.

22.2 A meno che non ci sia una preoccupazione specifica in casi individuali relativa alla sicurezza, ai detenuti stranieri si deve consentire l'utilizzo di una lingua a loro scelta durante tali contatti.

22.3 Le regole per fare e ricevere telefonate ed altre forme di comunicazione devono essere applicate in maniera flessibile per garantire che i detenuti stranieri che comunicano con persone all'estero abbiano pari accesso ai mezzi di comunicazione come gli altri detenuti.

22.4 I detenuti stranieri indigenti devono essere aiutati nel sostenere i costi delle comunicazioni con il mondo esterno.

22.5 Al fine di ottimizzare i contatti, le visite ai detenuti stranieri da parte dei familiari che vivono all'estero devono essere organizzate in modo flessibile, e ciò può comportare l'autorizzare i detenuti ad accumulare le ore di visita.

22.6 Sono offerti il massimo supporto e quante più informazioni possibile per consentire ai familiari che vivono all'estero di far visita ai detenuti stranieri.

22.7 Devono essere adottate misure speciali per incoraggiare e consentire ai detenuti stranieri di mantenere contatti costanti e significativi con i loro figli.

22.8 Devono essere adottate misure per facilitare le visite, la corrispondenza ed altre forme di comunicazione da parte dei figli con il genitore in carcere, in particolare quando vivono in un altro Stato.

22.9 Le autorità devono sforzarsi di garantire che i detenuti stranieri siano in grado di informare i familiari in merito all'istituto o ad altre strutture dove sono reclusi o nelle quali sono stati trasferiti.

22.10 Nei casi di emergenza e se è stato dato previo consenso dal detenuto straniero, le autorità penitenziarie devono sforzarsi di informare i membri della famiglia della morte, della malattia grave o di gravi ferite del detenuto.

22.11 Le autorità devono sforzarsi di tenere aggiornati i dettagli dei contatti delle famiglie dei detenuti stranieri.

23.1 Ai detenuti stranieri deve essere consentito di tenersi regolarmente informati sull'attualità abbonandosi ai giornali, ai periodici, o ad altre pubblicazioni in una lingua che comprendono.

23.2 Per quanto possibile, i detenuti stranieri devono aver accesso alle trasmissioni radio o tv o ad altre forme di comunicazione in una lingua comprensibile.

23.3 Alle agenzie di *probation*, alle associazioni accreditate ed ai volontari che danno supporto ai detenuti stranieri deve essere dato accesso ai detenuti che desiderano avere contatti con loro.

Contatti con i rappresentanti consolari

24.1 I detenuti stranieri hanno il diritto di avere contatti regolari con i loro rappresentanti consolari.

24.2 Ai detenuti stranieri devono essere dati mezzi ragionevoli per comunicare con i loro rappresentanti consolari.

24.3 I detenuti stranieri che sono senza rappresentanti consolari nel paese in cui sono detenuti hanno il diritto a contatti costanti ed a mezzi per comunicare con i rappresentanti dello stato che si fanno carico dei loro interessi.

24.4 I detenuti stranieri che sono rifugiati, richiedenti asilo o apolidi hanno il diritto di comunicare con i rappresentanti delle autorità nazionali ed internazionali il cui compito è di servire gli interessi di tali detenuti.

25.1 Le autorità penitenziarie devono informare i detenuti stranieri del loro diritto a richiedere contatti con i loro rappresentanti consolari o rappresentanti delle autorità nazionali od internazionali il cui compito è di servire i loro interessi.

25.2 Le autorità penitenziarie devono, su richiesta del detenuto, informare i rappresentanti consolari dei loro concittadini reclusi.

25.3 Le autorità penitenziarie devono cooperare interamente con i rappresentanti consolari e le autorità nazionali od internazionali il cui compito è di servire gli interessi dei detenuti stranieri.

25.4 Le autorità penitenziarie devono tenere un registro delle istanze con le quali i detenuti stranieri rinunciano al loro diritto di contattare i loro rappresentanti consolari ed anche un registro delle visite compiute da rappresentanti consolari ai detenuti stranieri.

Regime penitenziario

26.1 Al fine di garantire pari accesso ad un programma bilanciato di attività, le autorità penitenziarie devono, se necessario, adottare misure specifiche per affrontare le difficoltà che i detenuti stranieri possono incontrare.

26.2 L'accesso alle attività non deve essere limitato dal fatto che i detenuti in questione possono essere trasferiti, estradati o espulsi.

Lavoro

27.1 I detenuti stranieri hanno accesso, se opportuno, al lavoro ed alla formazione professionale, ed anche ai programmi esterni all'istituto.

27.2 Se necessario, devono essere adottate misure specifiche per garantire che i detenuti stranieri abbiano accesso ad un lavoro che produce reddito.

27.3 I detenuti stranieri possono trasferire almeno una parte dei loro guadagni ai membri della famiglia residenti all'estero.

27.4 Ai detenuti stranieri che lavorano e contribuiscono al sistema di previdenza sociale dello Stato in cui sono reclusi, deve essere consentito, ove possibile, di trasferire i benefici di tali contributi al loro stato di nazionalità o ad un altro stato.

Attività fisica e ricreativa

28.1 L'attività fisica e le attività ricreative devono essere organizzate in maniera flessibile per consentire ai detenuti stranieri di partecipare in un modo che rispetti la loro cultura.

28.2 Le autorità penitenziarie devono incoraggiare le attività che promuovono i rapporti positivi tra detenuti della stessa cultura e tra detenuti di diversa provenienza.

Istruzione e formazione

29.1 Per consentire ai detenuti stranieri di relazionarsi in modo efficace con altri detenuti e con il personale, sarà data loro l'opportunità di apprendere – e saranno incoraggiati a farlo – una lingua che consenta loro di comunicare con chi li circonda, e di studiare la cultura e le tradizioni locali.

29.2 Per garantire che la formazione professionale e l'istruzione siano quanto più efficaci possibile per i detenuti stranieri, le autorità penitenziarie devono tener conto delle loro esigenze ed aspirazioni individuali, fra cui il desiderio di lavorare per ottenere titoli riconosciuti e perfezionabili anche nel paese in cui probabilmente risiederanno dopo la scarcerazione.

29.3 La biblioteca dell'istituto deve essere dotata, per quanto possibile, di materiali di lettura e di altre risorse che rispecchiano le esigenze linguistiche e culturali dei detenuti stranieri in quell'istituto e sono facilmente accessibili.

Libertà di religione o credo

30.1 I detenuti hanno il diritto di praticare o cambiare la loro religione o credo e sono tutelati da ogni costrizione a tal riguardo.

30.2 Le autorità penitenziarie devono, per quanto possibile, concedere ai detenuti stranieri l'accesso a rappresentanti accreditati della loro religione o credo.

Salute

31.1 I detenuti stranieri devono avere accesso alla stessa assistenza sanitaria ed alle stesse cure che sono disponibili per gli altri detenuti.

31.2 Devono essere previste risorse sufficienti per trattare specifici problemi di salute che possono essere affrontati dai detenuti stranieri.

31.3 Il personale medico sanitario che lavora in istituto deve essere dotato di mezzi adeguati per poter trattare problemi specifici e malattie che possono essere contratte dai detenuti stranieri.

31.4 Per facilitare l'assistenza sanitaria dei detenuti stranieri, deve essere posta attenzione a tutti gli aspetti della comunicazione. Tale comunicazione può richiedere l'uso di un interprete che sia accettato dal detenuto in questione e che rispetti la riservatezza medica.

31.5 L'assistenza sanitaria deve essere prevista in un modo che non sia offensivo per la sensibilità culturale dei detenuti stranieri e devono essere soddisfatte, per quanto possibile, le richieste dei detenuti stranieri di essere visitati da un medico dello stesso sesso.

31.6 Ove possibile, l'assistenza sanitaria psichiatrica e mentale deve essere fornita dagli specialisti che hanno esperienza nel trattare con persone di religioni diverse e di diversi background culturali e linguistici.

31.7 Bisogna stare attenti a prevenire l'autolesionismo ed il suicidio tra i detenuti stranieri.

31.8 Bisogna prendere in considerazione il fatto di trasferire i detenuti stranieri, che hanno avuto la diagnosi di malati terminali e che desiderano essere trasferiti, in un paese con il quale hanno stretti legami sociali.

31.9 Devono essere adottate misure per facilitare il proseguimento del trattamento medico dei detenuti stranieri che devono essere trasferiti, estradati o espulsi, e ciò può comprendere la fornitura di medicinali da usare durante il trasporto in quello Stato e, con il consenso del detenuto, il trasferimento della cartella clinica ai servizi sanitari di un altro Stato.

Ordine, Sicurezza

32.1 Il personale penitenziario deve fare in modo che l'ordine e la sicurezza siano mantenuti attraverso un processo di sicurezza dinamica ed interazione con i detenuti stranieri.

32.2 Il personale penitenziario deve essere attento ai conflitti potenziali o reali tra gruppi nell'ambito della popolazione detenuta che possono insorgere a causa di diversità culturali o religiose e tensioni tra etnie.

32.3 Per garantire la sicurezza in istituto, deve essere fatto ogni tentativo per accrescere il reciproco rispetto e la tolleranza e per prevenire i conflitti tra detenuti, il personale penitenziario o altre persone che lavorano o che visitano l'istituto, che provengono da vari background.

32.4 La nazionalità, la cultura o la religione di un detenuto non devono essere fattori determinanti nella valutazione del rischio per la sicurezza posto dal detenuto.

Donne

33.1 Devono essere adottate misure speciali per combattere l'isolamento delle detenute straniere.

33.2 Occorre soddisfare le esigenze psicologiche e di assistenza sanitaria delle detenute straniere, in particolar modo di quelle con figli.

33.3 Le disposizioni e le strutture per la cura prenatale e postnatale devono rispettare la diversità culturale e religiosa.

Neonati

34.1 Nel decidere se sia nel migliore interesse del figlio neonato di un/a detenuto/a straniero/a di essere tenuto in istituto, deve essere data particolare importanza a:

- a. le condizioni nelle quali il bambino sarebbe tenuto in istituto;
- b. le condizioni che si applicano se il bambino fosse tenuto fuori dell'istituto; e
- c. le opinioni dei tutori legali del bambino.

34.2 Le disposizioni e le strutture per la cura dei neonati che sono in istituto con il loro genitore devono rispettare la diversità culturale e religiosa.

34.3 La posizione legale dei neonati in istituto con il genitore straniero deve essere determinato il prima possibile nel corso della pena scontata da quel genitore, avendo una cura particolare a risolvere i casi in cui i figli nati in istituto abbiano una nazionalità diversa da quella dei genitori.

VI. Scarcerazione

Preparazione alla Scarcerazione

35.1 La preparazione alla scarcerazione dei detenuti stranieri deve iniziare per tempo e in modo tale da facilitare il loro reinserimento nella società.

35.2 Al fine di agevolare il reinserimento dei detenuti stranieri nella società:

- a. la loro posizione legale e la loro situazione dopo la scarcerazione devono essere determinati il prima possibile durante l'espiazione della pena;
- b. se opportuno, devono essere concessi loro permessi ed altre forme di scarcerazione temporanea;
- c. essi devono essere assistiti nel creare o ristabilire i contatti con la famiglia, gli amici e le relative agenzie di supporto.

35.3 Se i detenuti stranieri dopo la scarcerazione devono rimanere nello Stato in cui si trovano, l'istituto, la *probation* ed altre agenzie specializzate nell'assistenza ai detenuti devono dare loro supporto e cura.

35.4 Se i detenuti stranieri devono essere espulsi dallo Stato in cui sono reclusi, con il consenso del detenuto, bisogna compiere sforzi per contattare le autorità dello stato in cui devono essere inviati allo scopo di garantire il supporto immediatamente dopo il loro ritorno e per facilitare il loro reinserimento nella società.

35.5 Al fine di facilitare la continuità di trattamento e cura nel caso in cui i detenuti stranieri debbano essere trasferiti in un altro Stato per scontare la pena residua, le autorità competenti, con il consenso del detenuto, devono fornire le seguenti informazioni allo stato nel quale i detenuti devono essere inviati:

- a. Il trattamento che hanno ricevuto i detenuti;
- b. i programmi e le attività alle quali hanno partecipato;
- c. le cartelle cliniche; e

d. Qualsiasi altra informazione che faciliterà la continuità di trattamento e cura.

35.6 Quando i detenuti stranieri possono essere trasferiti in un altro Stato, devono essere assistiti nel cercare un parere indipendente in merito alle conseguenze di tale trasferimento.

35.7 Nel momento in cui i detenuti stranieri devono essere trasferiti in un altro Stato per scontare il residuo di pena, le autorità dello stato ricevente devono fornire ai detenuti le informazioni sulle condizioni di detenzione, sui regimi penitenziari e le possibilità di scarcerazione.

Considerazione per la liberazione anticipata

36.1 I detenuti stranieri, come gli altri detenuti, devono essere presi in considerazione per la concessione della liberazione anticipata appena ne ottengono il diritto e non devono essere discriminati a tale riguardo.

36.2 In particolare, si deve fare attenzione perché la detenzione non sia indebitamente prolungata da ritardi relativi alla finalizzazione dello status di immigrato del detenuto straniero.

Scarcerazione

37.1 Al fine di aiutare i detenuti stranieri al rientro nella società dopo la scarcerazione, devono essere adottate misure pratiche per fornire documenti adeguati di identificazione ed assistenza per il viaggio.

37.2 Nel caso in cui i detenuti stranieri ritornino in un paese con il quale hanno legami, con il consenso del detenuto, i rappresentanti consolari devono assisterli ove possibile.

VII. Persone che lavorano con detenuti stranieri

Selezione

38. Le persone che lavorano con i detenuti stranieri devono essere selezionate sulla base di criteri che includono la sensibilità culturale, le capacità di interazione e le abilità linguistiche.

Formazione

39.1 Il personale coinvolto nelle procedure di ingresso dei detenuti stranieri deve essere adeguatamente formato per prenderli in carico .

39.2 Coloro che lavorano con i detenuti stranieri devono essere formati al rispetto della diversità culturale ed essere sensibilizzati per comprendere i particolari problemi affrontati da tali detenuti.

39.3 Tale formazione può includere l'apprendimento delle lingue parlate più spesso dai detenuti stranieri.

39.4 I programmi di formazione devono essere valutati e rivisti regolarmente per garantire che rispecchino i cambiamenti nelle popolazioni ed il contesto sociale.

39.5 Coloro che trattano gli imputati e gli autori di reato stranieri devono essere tenuti informati della legislazione e delle prassi nazionali attuali e della normativa internazionale e regionale sui diritti umani e gli standard relativi al loro trattamento, inclusa la presente Raccomandazione.

Specializzazione

Specialisti adeguatamente formati devono essere nominati per impegnarsi nel lavoro specializzato con i detenuti stranieri e per fungere da collegamento con le relative agenzie, con i professionisti e le associazioni nelle questioni che riguardano tali detenuti.

VIII. Valutazione delle linee guida

41. Le autorità devono regolarmente valutare le loro politiche per trattare con le persone sospettate e gli autori di reato stranieri sulla base di ricerche scientificamente convalidate e rivederle, ove opportuno.